

Tribunale Novara, Sent., 19/01/2022, n. 21

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Liquidazione e valutazione

CIRCOLAZIONE STRADALE › Pedoni

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Danno patrimoniale

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Danno non patrimoniale

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Unico, Lorena Casiraghi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2859 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2021 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche

tra

L.P. (C.F. (...)) elettivamente domiciliata in Novara via San Francesco d'Assisi n. 18/E presso lo studio dell'avv. Marco Paffoni e dell'avv. Sabrina Raineri che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di citazione

Attrice

e

T.B. (C.F. (...)) elettivamente domiciliata in N. via A. n. 2 e rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Palazzo e dall'avv. Isabella Miele giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

nonchè

V.A. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA (...)) elettivamente domiciliata in Novara via Ravizza n. 3 presso lo studio dell'avv. Francesco Corica che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

Terza chiamata

OGGETTO: Sinistro stradale - lesioni.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, L.P. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Novara, T.B. in qualità di proprietaria e conducente della Fiat Doblò tg. (...) per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione del sinistro occorso in data 14.1.2013 e quantificati in misura non inferiore ad Euro 95.000,00 sul presupposto della esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dello stesso.

A tal fine, l'attrice ha allegato che in data 14.1.2013, intorno alle ore 17,50, mentre si accingeva a

completare l'attraversamento, sulle strisce pedonali, di Corso X. M. in N. all'altezza dell'angolo di via C., veniva travolta dall'autovettura Fiat Doblò tg. (...) condotta da T.B. la quale non si avvedeva della sua presenza sulle strisce pedonali; che a causa dell'urto ella veniva dapprima sbalzata sul cofano del veicolo e successivamente rovinava a terra battendo violentemente contro l'asfalto il braccio sinistro, il tronco e la gamba sinistra; che, trasportata presso il Pronto Soccorso dell'A.O. di N. le veniva diagnosticata "frattura scomposta metafisi distale radio sinistra, frattura ala sacrale e branca ileo ischio pubica destra e tumefazione delle regione dello zigomo destro"; di essersi sottoposta a intervento chirurgico di riduzione della frattura del polso sinistro e posizionamento del gesso sull'avambraccio-mano e braccio-avambraccio; di essere stata dimessa il 15.1.2013 con una prognosi di trenta giorni; di essersi sottoposta a successive visite di controllo e a cicli di fisioterapia; di non avere più potuto svolgere, a seguito del sinistro, attività lavorativa come O.S.S. con conseguente demansionamento e perdita della capacità di guadagno per effetto della contrazione del reddito; di avere ricevuto dalla compagnia di assicurazione del veicolo condotto dalla convenuta l'importo di Euro 14.610,00 trattenuto quale acconto sul maggiore avere.

Si è costituita in giudizio T.B. contestando la dinamica del sinistro come descritta dall'attrice e concludendo per il rigetto della domanda attorea in quanto esorbitante e spropositata la domanda risarcitoria e ampiamente satisfattivo l'importo già corrisposto dalla propria compagnia di assicurazioni. In caso di accoglimento della domanda attorea ha concluso per la condanna in manleva di V.A. S.p.a. insistendo per la sua chiamata in causa.

V.A. S.p.a. si è costituita in giudizio contestando unicamente la quantificazione del danno operata dall'attrice di cui evidenziava l'eccessività e ha pertanto concluso per il rigetto della domanda attorea, allegando la congruità dell'importo già offerto e versato per Euro 14.610,00 e, in subordine, per la limitazione del risarcimento nei limiti del danno effettivamente riconducibile al sinistro sulla base dell'istruttoria da espletarsi in corso di causa

La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali relative al sinistro e mediante CTU medico legale sulla persona dell'attrice. All'udienza del 27.5.2021 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

Dinamica del sinistro e accertamento della responsabilità.

Oggetto di causa è la domanda risarcitoria svolta da L.P. per i danni dalla medesima subiti in occasione del sinistro avvenuto in Novara in data 14.1.2013 quando, intorno alle ore 17.50, mentre stava terminando l'attraversamento di Corso X. M. all'altezza dell'angolo con via C., veniva investita dall'autovettura Fiat Doblò tg. (...) di proprietà e condotta da T.B. la quale, secondo quanto allegato dall'attrice e confermato dalla stessa convenuta, non si avvedeva della sua presenza sulle strisce pedonali.

Sul presupposto della responsabilità esclusiva di T.B. nella causazione del sinistro per cui è causa, l'odierna attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali riconducibili al medesimo.

La convenuta T.B., costituendosi in giudizio, ha contestato la prospettazione attorea ad avviso della quale la responsabilità del sinistro sarebbe alla medesima unicamente ascrivibile e ciò sul presupposto che l'attrice al momento dell'impatto si trovasse al di fuori delle strisce pedonali; circostanza che, unitamente al fatto che indossasse abiti scuri, le aveva impedito di rendersi conto della presenza della P. nonostante viaggiasse a velocità ridotta.

La compagnia di assicurazione invece si è costituita in giudizio contestando unicamente la quantificazione del danno operata dall'attrice.

Al fine di accertare le responsabilità nella causazione del sinistro in esame occorre preliminarmente

ricostruire la dinamica dell'incidente analizzando congiuntamente il rilevamento tecnico compiuto dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, e quanto dedotto dai conducenti dei due mezzi coinvolti e dai testimoni oculari presenti.

Da tutti gli elementi in precedenza richiamati può ritenersi pacifico che:

- Il sinistro per cui è causa si è verificato in Novara intorno alle ore 17.50 del giorno 14.1.2013 in corrispondenza dell'attraversamento pedonale posto su Corso X. M. all'altezza dell'angolo con via C.;
- Il manto stradale al momento del sinistro era asciutto, le condizioni meteo erano di tempo sereno, l'illuminazione pubblica in funzione e il traffico di normale intensità;
- Alla conducente dell'autovettura, T.B., è stata irrogata la contravvenzione di cui all'art. 191 co. 1 e 4 C.d.S., per non avere dato la precedenza a un pedone in fase di attraversamento della carreggiata.

Il verbale di sinistro stradale redatto dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Novara, sulla base dei rilievi svolti nell'immediatezza del fatto e degli accertamenti investigativi effettuati, ha così ricostruito la dinamica del sinistro "Verso le ore 18.15 circa del giorno 14.1.2013 la sig.ra B.T. alla guida del proprio autocarro Fiat Doblò targato (...) proveniente dal centro città percorreva via X. M. diretto verso la periferia. La sig.ra B.T., pervenuta all'altezza del civico n. 150/a di detta via X. M., investiva la pedone sig.ra P.L. che aveva intrapreso l'attraversamento della carreggiata da sinistra verso destra rispetto alla direzione dell'autocarro. In conseguenza dell'investimento concretizzatosi fra la parte frontale dell'autocarro e il fianco destro della pedone, quest'ultima rovinava a terra riportando lesioni personali".

Tale dinamica è stata confermata anche dalla conducente del veicolo, dall'attrice e dal teste oculare E.V..

Non vi sono invece elementi per configurare un concorso di colpa dell'attrice come sembrerebbe ipotizzare la difesa di T.B..

In primo luogo, non vi è prova del fatto che la vittima fosse vestita di scuro al momento dell'investimento come allegato dalla convenuta la quale, peraltro, nemmeno ha articolato istanze istruttorie a riguardo.

Quanto al fatto che la pedone non si trovasse perfettamente sulle strisce pedonali ma poco al di fuori di queste (circa 60 cm. per come allegato dalla stessa convenuta), al di là del fatto che parte convenuta non ha formulato sul punto istanze istruttorie, limitandosi ad allegare la contraddittorietà tra quanto dichiarato dal teste oculare V.E. nell'immediatezza dei fatti e quanto dal medesimo dichiarato in sede di procedimento penale, si reputa che, anche volendo ritenere che l'attrice non si trovasse perfettamente sulle strisce pedonali ma fuori di esse di circa 60 centimetri, non ricorrano i presupposti per decretare un concorso di colpa della vittima.

Nessun dubbio infatti che questa, anche dando per provato che non calpestasse esattamente le strisce pedonali, si trovasse comunque nell'immediata prossimità di un attraversamento pedonale e il fatto che ne fosse fuori di qualche decina di centimetri non vale a mandare esente da responsabilità la conducente del veicolo Fiat Doblò tanto più che nemmeno risulta adeguatamente spiegato l'assunto per cui se la pedone si fosse trovata perfettamente sulle strisce pedonali, dalle quali si discostava poche decine di centimetri, la conducente dell'auto l'avrebbe vista e avrebbe potuto evitare l'investimento.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità (arg. ex Cass. 21249/06; Cass. 14064/2010) è infatti granitico nel ritenere che "in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne

tempestivamente i movimenti".

In particolare secondo la Suprema Corte "il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964)" (Cass. 28/1/2019 n. 2241).

Orbene, la responsabilità della convenuta non si può escludere per il solo fatto che la pedone, giunta quasi al termine dell'attraversamento pedonale, non si trovasse esattamente sulle strisce ma fuori dalla stesse di circa sessanta centimetri.

Come chiarito dalla giurisprudenza richiamata il comportamento del pedone può assumere una efficienza causale esclusiva o concorrente dell'evento dannoso nel caso in cui metta il conducente del veicolo investitore nella oggettiva impossibilità di evitare il sinistro.

Nel caso di specie, gli agenti accertatori non hanno riscontrato tracce di frenata sull'asfalto, circostanza dalla quale deve desumersi che la conducente del veicolo investitore, come dalla stessa dichiarato nell'immediatezza del fatto, non si fosse per nulla avveduta della presenza della pedone che attraversava la strada, a nulla rilevando che la velocità tenuta fosse così ridotta da non causare nemmeno segni evidenti sull'asfalto in caso di frenata.

Non essersi accorta della pedone che stava terminando l'attraversamento nell'immediata prossimità di un attraversamento pedonale risulta sintomatico di una condotta di guida caratterizzata da distrazione e negligenza che consente di configurare, a carico della conducente del veicolo investitore, una ipotesi di colpa generica. Colpa che risulta viepiù accentua dal fatto che, con una maggiore attenzione, proprio l'andatura molto moderata tenuta dalla convenuta le avrebbe consentito di avvedersi della pedone e arrestare il veicolo in tempo utile a evitare l'investimento.

Si ritiene pertanto che la responsabilità del sinistro vada unicamente ascritta alla convenuta T.B..

Liquidazione dei danni.

Ai fini della individuazione del danno non patrimoniale patito da L.P. non può che farsi riferimento alle risultanze della CTU, redatta in modo completo e congruamente motivata, anche in relazione alle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice - tenuto conto dell'esame obiettivo espletato nel contraddittorio delle parti, del referto di pronto soccorso e della documentazione medica in atti, ragione per la quale si è ritenuto non ricorressero i presupposti per la richiesta rinnovazione di CTU avanzata dalla difesa attorea.

Il consulente di parte attrice lamenta che il CTU avrebbe attribuito l'invalidità del 46% riconosciuta dalla A. a seguito della visita del 17.4.2013 unicamente a patologie preesistenti il sinistro stradale per cui è causa, evidenziando come il grado di invalidità riconosciuto in quelle sede fosse in parte da ascrivere agli esiti traumatici del sinistro e ciò evidentemente al fine di una rideterminazione della percentuale di invalidità riconosciuta dal CTU. Tuttavia il dr. Petrino ha spiegato che "La signora P., con domanda inoltrata il 26.11.2012, nella seduta del 17.4.13 venne riconosciuta invalida civile dalla A. di N. nella misura del 46% per le patologie preesistenti descritte, senza esonero da revisioni, in piena convalescenza per le lesioni riportate nel sinistro del 14.1.13. Tali postumi invalidanti, al tempo "temporanei", non potettero essere quindi valutati nel computo della predetta invalidità, come permanenti, ma suscettibili di miglioramento".

In altri termini il CTU ha evidenziato come al momento della visita la commissione medica avesse considerato gli esiti del sinistro stradale ai fini della determinazione della percentuale di invalidità ma che, trattandosi di primo accertamento senza esonero da revisioni, la valutazione dei postumi del

sinistro, in quanto pacificamente non ancora stabilizzati essendo l'attrice in convalescenza, non poteva che avere carattere temporaneo ragione per la quale nessuna contraddizione si ravvisa nella determinazione della percentuale di invalidità operata dal CTU rispetto agli esiti della visita medico collegiale del 17.4.2013.

Il consulente di parte contesta inoltre le risultanze della CTU per avere quantificato il danno biologico nella misura del 9% quando gli esiti del sinistro, a suo avviso, avrebbero dovuto portare ad una quantificazione compresa tra il 12 e il 14% in ragione delle conseguenze psicopatologiche e del quadro fibromialgico, a suo avviso, eziologicamente correlati al sinistro per cui è causa.

Sul punto chiare sono le considerazioni svolte dal CTU che ha spiegato come "Analizzando la dinamica del sinistro stradale occorso alla periziata il 14.1.13, è doveroso sottolineare che, per come è stato descritto dall'attrice e sulla base della documentazione agli atti di causa, esso non ebbe un'efficacia lesiva quali-quantitativamente idonea a determinare l'insorgenza di sintomatologia tipicamente psicosomatica, se non in un soggetto già portatore di preesistenti alterazioni dell'assetto psichico, o semplici predisposizioni individuali. Nella maggior parte dei referti di accesso alla S.C. di Psichiatria novarese infatti, è presente nei raccordi anamnestici e nel giudizio diagnostico quella di "disturbo dell'adattamento" e "sindrome ansiosa" in soggetto affetto da anni da disturbo del comportamento alimentare in trattamento. In merito alla comparsa di una sindrome diagnosticata, ab inizio come fibromialgica ma successivamente accertata come "Enteso-spondilite assiale psoriasica", dall'esame della letteratura specifica si evince che, sebbene la genesi traumatica sia annotata tra le possibili cause della sua insorgenza, questa non rappresenti l'evento più probabile, essendo contemplata l'identificazione di polimorfismi genetici che codificano sostanze coinvolte nel metabolismo dei neurotrasmettitori, in particolare del sistema serotoninergico, che ne spiegherebbe la familiarità.

La valutazione espressa sul danno biologico, pertanto, rispetta i criteri medico legali correnti non essendoci, nel caso di specie, elementi tali per amplificare la quantificazione del danno biologico oltre gli usuali limiti tabellari."

In particolare, a distanza di quasi due anni dal sinistro ovvero in data 31.12.2014, a seguito di visite ortopediche, reumatologiche ed algologiche gli specialisti si orientarono per un quadro clinico complesso di "dolore cronico diffuso, con aspetti prevalenti di somatizzazione e disturbi di carattere fibromialgico", resistente alle diverse terapie mediche proposte ed ai trattamenti fisioterapici praticati. Come evidenziato dal CTU "In occasione dei predetti consulti clinici multi-disciplinari infatti, emerse costantemente l'impronta psico-somatica dei disturbi lamentati dalla ricorrente, legati in prevalenza al suo cambio di lavoro ed alla causa assicurativa per l'incidente, non ancora conclusa, capace di alimentare però il suo disagio, come fattore stressante e rievocativo dell'esperienza traumatica vissuta e con possibilità di attenuarsi una volta conclusa la vicenda giudiziaria."

La conclusione cui è pervenuto il consulente del Tribunale che ha escluso la riconducibilità della sindrome fibromialgica al sinistro per cui è causa è del tutto condivisibile in quanto adeguatamente motivata a fronte delle scarse considerazioni del consulente di parte che si è limitato a richiamare un'unica pubblicazione e ad evidenziare come tale sindrome, ad eziologia sconosciuta, abbia tre le sue cause anche eventi traumatici.

Si legge nella perizia che "Il successivo decorso clinico della patologia della ricorrente fu caratterizzato dall'insorgenza di tumefazione spontanea delle giunture articolari, specialmente delle metacarpo-falangee di entrambe le estremità superiori, borsite spontanea ai gomiti e ginocchia, versamento tendineo ricorrente, ipostenia serotina, impaccio motorio, che vennero trattate con farmaci sintomatici, analgesici centrali, antidepressivi (tutti interrotti per comparsa di alterazioni neurologiche e rallentamento ideomotorio) e cicli di agopuntura, blocchi antalgici, massoterapia, infiltrazioni ecoguidate della borsa subacromiondeltoidea, senza tuttavia apprezzabile beneficio.

Il 12.11.18, una RMN del bacino e delle articolazioni sacro-iliache, evidenziò la presenza di fenomeni

infiammatori in atto a carico delle limitanti somatiche contrapposte a livello L5-S1 e a carico di entrambe le articolazioni sacroiliache, che permise agli specialisti di formulare la diagnosi di "entespondilite assiale (prevalente) psoriasica, ernie discali lombari multiple con impronta sul sacco durale" e di trattarla con farmaci specifici, con buona risposta globale, come confermato dalla RMN bacino del 31.10.19.

Tale malattia infiammatoria cronica, a genesi sconosciuta e multifattoriale, riconosce l'intervento di fattori genetici, tanto che il 40% di chi soffre di artrite psoriasica ha una storia familiare della medesima patologia (com'è il caso della signora P.!) e l'intervento di un agente causale sconosciuto, forse microbico, capace di innescare una risposta immunitaria responsabile dell'instaurarsi e del mantenimento del processo infiammatorio sia a livello articolare che cutaneo, nonché del danno articolare".

Ai fini della determinazione del danno non patrimoniale devono essere pertanto recepite le conclusioni del consulente medico, dr. Vincenzo Petrino, il quale ha concluso che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, l'attrice ha riportato "1) Frattura scomposta della metafisi distale del radio sinistro; 2) Frattura composta a carico dell'ala sacrale e della branca ileo-ischio-pubica destra. Tali lesioni sono compatibili con la dinamica infortunistica riferita. Pienamente soddisfatti risultano i criteri medico-legali di causalità materiale, secondo un meccanismo diretto".

Gli esiti del sinistro, ad avviso del CTU, hanno comportato un'inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% di 40 giorni e un'inabilità temporanea parziale al 25% di 40 giorni nonché un danno biologico permanente del 9%.

Tali postumi, come accertato dal CTU, devono ormai ritenersi stabilizzati.

La liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata applicando le tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni) trattandosi di danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale dal quale sono derivati postumi pari al 9%.

Assunto il valore delle predette tabelle come aggiornate, da ultimo, con il D.M. 22 luglio 2019 che ha fissato in Euro 814,27 l'importo dovuto per il primo punto di invalidità ed in Euro 47,49 l'importo relativo ad ogni giorno di invalidità assoluta e, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (ovvero 46 anni) si perviene alla liquidazione dell'importo di Euro 13.821,42 al valore attuale per danno biologico permanente e di Euro 3.917,93 al valore attuale per danno biologico temporaneo e così per complessivi Euro 17.739,35.

Non si ravvisano invece ragioni per un aumento personalizzato dell'importo così liquidato sotto il profilo del danno dinamico-relazionale avendo espressamente il C.T.U. ricompreso nella quantificazione dei postumi permanenti ogni aspetto di pregiudizio subito dall'attrice in conseguenza delle lesioni, anche sotto il profilo dinamico relazionale (cfr. "Il danno biologico residuo al trauma della strada descritto non ha sostanzialmente modificato la capacità di attendere alle proprie occupazioni, se non in misura minima.") e tenuto altresì conto della mancanza di allegazioni in ordine ad ulteriori o più intensi effetti della lesione organica sul piano dinamico - relazionale che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato non potendosi ritenere tale componente "in re ipsa" ovvero intrinsecamente ed ontologicamente riconducibile alla condotta illecita, né infine può considerarsi presunto, soprattutto in ipotesi di lesioni di non particolare entità (micropermanenti) (cfr. Cass. civ. 29206/2019).

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità "in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id

quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (ex multis Cass. n. 23469/2018).

Va invece riconosciuto il danno morale, quale sofferenza interiore patita dall'attrice che il CTU ha valutato essere, su una scala da 1 a 5, pari a 2 tenendo conto del periodo di riposo assoluto di 30 giorni, di un periodo di recupero funzionale durante il quale furono necessari ausili esterni (deambulatore e bastoni canadesi) per circa due mesi e del proseguimento e completamento della fisioterapia presso il domicilio per ulteriori 40 giorni, per una durata complessiva dell'iter clinico di 172 giorni.

Ai fini della sua liquidazione deve farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni che recita "Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico - relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche."

L'aumento viene calcolato quale percentuale del danno biologico temporaneo dal momento che la sofferenza morale è stata valorizzata dal CTU proprio con riferimento ad aspetti incidente sull'inabilità temporanea quali il periodo di riposo assoluto e la necessità di ausili esterni e di attività riabilitativa per il completo recupero funzionale.

Tanto chiarito, tenuto conto della possibilità di aumento sino al 20% e della valutazione della sofferenza morale secondo un punteggio pari a 2 su una scala da 1 a 5, si ritiene congruo un aumento dell'8% dell'importo del danno biologico temporaneo per compensare la sofferenza morale e così per Euro 313,43.

A titolo di danno non patrimoniale va dunque riconosciuto il complessivo importo di Euro 18.052,78 già liquidato all'attualità.

Dall'importo di Euro 18.052,78 va poi scomputata, quale acconto, la somma di Euro 14.610,00 che V.A. ha corrisposto ad ottobre 2013 per le lesioni patite da L.P. in conseguenza del sinistro per cui è causa (doc. 9 attrice).

Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte più recente, qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. Sez. III 20.04.2017 n. 9950 e in senso conforme cfr. Cass. Civ. 01/12/2016 n. 24539 e Cass. Civ. sez. III 19.03.2014 n. 6347).

In conformità ai principi illustrati dalla sentenza sopra citata - che si condividono - occorrerà:

(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);

(b) detrarre l'acconto dal credito;

(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione

definitiva.

Pertanto le voci di danno da inabilità temporanea e da postumi permanenti (Euro 18.052,78) vanno devalutati alla data di stabilizzazione dei postumi che si può collocare al 6.7.2013 (ovvero alla data della fine malattia come documentato nella CTU); il risultato di Euro 17.014,87 va annualmente rivalutato dal 6.7.2013 fino a fine ottobre 2013 (data di corresponsione dell'acconto); il capitale rivalutato di Euro 17.134,08 va quindi decurtato dell'acconto ricevuto di Euro 14.610,00 e la differenza (Euro 2.524,08) va rivalutata da fine ottobre alla data della odierna decisione ottenendo così l'importo di Euro 2.770,95.

Sulla somma di Euro 2.770,95 andranno, infine, conteggiati gli interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Danno patrimoniale.

Per quanto riguarda l'ammontare del danno patrimoniale, il CTU ha accertato esborsi ritenuti congrui per complessivi Euro 1.566,69. Vanno disattese le doglianze della difesa attorea, svolte in comparsa conclusionale, secondo la quale a fronte di spese documentate per Euro 3.589,55 il CTU avrebbe ritenuto congrue le spese mediche per il minor importo di cui alla perizia, senza alcuna motivazione sul punto.

Il CTU, in realtà, seppur in modo sintetico, ha espressamente sottolineato come le spese ritenute congrue e pertinenti sono quelle che sono state individuate come "relative all'acquisto di farmaci, presidi e controlli clinico-strumentali nell'immediata fase post-traumatica e in quella successiva di recupero funzionale". Il CTU ha correttamente selezionato le spese mediche sostenute e strettamente pertinenti al sinistro non potendo ovviamente tenere conto di spese ulteriori, anche di tipo medico, ma non in stretta correlazione con il sinistro per cui è causa e con gli esiti che ne sono derivati.

Si osserva infatti che parte attrice ha prodotto giustificativi di spesa non pertinenti con il sinistro in questione come le spese sostenute per visita oculistica o per l'acquisto di occhiali in relazione alle quali non è stato nemmeno allegato un nesso di causalità con il sinistro (ad esempio la rottura degli occhiali in occasione del sinistro e la loro necessità di sostituzione).

Parimenti non rimborsabili le spese per riparazione Nokia sostenute nel luglio 2013 per i motivi già esposti. Da ultimo si reputa corretto che il CTU non abbia considerato spese per visite anestesologiche o neurologiche, sostenute a distanza di anni dal sinistro in questione, o altre spese mediche sostenute comunque a distanza di anni dal sinistro quando la chiusura della malattia ad esso conseguente è stata certificata a luglio 2013.

Non può trovare accoglimento nemmeno la richiesta di risarcimento del danno da demansionamento in seguito al cambio di mansioni che parte attrice attribuisce alle lesioni e ai postumi invalidanti derivate dal sinistro.

Secondo quanto accertato in sede peritale infatti il mutamento di mansioni non pare eziologicamente riconducibile agli esiti del sinistro.

La prima valutazione del medico competente, che risale al 5.7.2013, al termine del periodo di malattia, è infatti di idoneità alla mansione specifica con parziali limitazioni; giudizio successivamente ribadito in data 3.9.2013.

A seguito di ricorso proposto dalla lavoratrice avverso il giudizio di idoneità del medico competente, lo Spresal ha confermato il giudizio di idoneità dichiarando l'attrice "Idonea alla mansione di operatore socio sanitario con le seguenti limitazioni: ogni ora di attività che comporta la stazione eretta protratta alternare attività con postura seduta di 10 minuti; non adibire all'assistenza a pazienti non autosufficienti e alla movimentazione manuale di carichi maggiori di Kg 3; non adibire a lavori che richiedano sovraccarico per l'arto superiore sinistro o l'uso di un solo arto; escluso il traino/spinta barelle".

Anche in data 27.7.15 la signora P., sottoposta a valutazione dell'idoneità alla mansione specifica a cura del medico competente della A.M.C. di N., è stata ritenuta idonea alla mansione specifica con le medesime limitazioni espresse in precedenza.

Solo a oltre tre anni di distanza dal sinistro, alla visita di controllo del 16.9.16 presso il Medico Competente dell'A. di N., la sig.ra P. venne giudicata "Non Idonea permanentemente a svolgere mansioni assistenziali", perché affetta da: Condropatia ginocchio; esiti meniscectomia destra; ipotiroidismo post chirurgico; esiti frattura avambraccio sx; esiti frattura sacro, sindrome ansiosa; fibromialgia; rizoartrosi".

Tale giudizio, confermato dalla visita collegiale presso La Medicina Legale di Novara il 12.10.16, comportò il trasferimento della periziata presso il Servizio di Prevenzione e Protezione della medesima A.O., con mansioni di tipo "Tecnico-Amministrativo".

Come evidenziato dal CTU solo con la successiva insorgenza del quadro psico-patologico e della enteso spondilite assiale psoriasica, patologie non riconducibili all'evento traumatico per cui è causa, la signora P. venne giudicata dagli organi sanitari addetti alla sorveglianza e alla vigilanza, "Non Idonea permanentemente a svolgere mansioni assistenziali".

Non può pertanto essere riconosciuto in nesso di causalità materiale con il sinistro del 14.1.2013 il danno commisurato alla contrazione del reddito da lavoro dipendente della P. in ragione della sua assegnazione a mansioni prettamente amministrative.

Parimenti non adeguatamente dimostrato è il danno correlato alla decurtazione dello stipendio per la durata della malattia non avendo parte attrice dimostrato la perdita subita e le modalità della sua determinazione posto che la richiamata relazione del dr. Torrielli non contiene nessun riferimento a tale voce di danno.

Conclusioni.

In definitiva, accertata l'esclusiva responsabilità di T.B. nella causazione del sinistro del 14.1.2013 che ha visto coinvolta l'odierna attrice, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di Euro 4.337,64, somma sulla quale dovranno essere computati gli interessi legali dalla presente decisione al saldo.

In ragione della chiamata in manleva, V.A. S.p.a. sarà tenuta a tenere indenne T.B. di quanto dalla medesima pagato all'attrice in virtù della predetta sentenza per sorte capitale e accessori.

Regime delle spese processuali

L'accoglimento della domanda attorea in misura significativamente inferiore rispetto all'originaria pretesa di parte attrice, che aveva ipotizzato un danno biologico del 12-14% e quantificato la propria domanda risarcitoria in non meno di 95.000,00, si reputa debba essere valutato ai fini di una parziale compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. 4195/2018 per cui, in tema di spese giudiziali civili, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali, può sottendere, anche in relazione al principio di causalità, una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo). Si ritiene pertanto equa e congrua la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2 e la condanna dei convenuti, comunque soccombenti, a rifondere a parte attrice il rimanente 1/2.

La liquidazione è effettuata in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, in applicazione del criterio di cui all'art. 5, in base cioè allo scaglione di valore corrispondente alle somme complessivamente liquidate a titolo di risarcimento.

Nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata si ritiene invece corretto compensare integralmente le spese di lite tenuto conto che la compagnia di assicurazione ha fatto proprie le difese della convenuta.

Secondo il medesimo criterio vengono ripartite le spese della consulenza medico legale, già liquidate

con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di T.B. nella causazione del sinistro del 14.1.2013 e per l'effetto condanna T.B. al pagamento, in favore di L.P., della somma di Euro 4.337,64 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
- in accoglimento della domanda di manleva svolta dalla convenuta, condanna V.A. S.p.a. a tenere indenne T.B. di quanto questa è tenuta a pagare per capitale e accessori, in forza della presente sentenza, a parte attrice;
- condanna T.B. e V.A. S.p.a., in solido tra loro, alla refusione in favore di parte attrice della metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in complessivi Euro 2.975,00 (di cui Euro 2.430,00 per compensi di avvocato ed Euro 545,00 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di spese forfettarie oltre IVA e CPA come per legge e compensa tra le parti la residua metà;
- pone le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata nella misura della metà e per la restante metà a carico di parte attrice.

Conclusione

Così deciso in Novara, il 18 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2022.